

MASSIMO TAGLIAFIERRO

DOTTORE COMMERCIALISTA

circonscrizione

TRIBUNALE di SANTA MARIA C.V.

Studio: Via Mazzini 55, 81100 Caserta ITALY

Tel./Fax 0823.35.62.90 338.74.89.241

mail studio.massimo.tagliafiero@gmail.com

Pec massimo.tagliafiero@commercialisticaserta.it

Caserta , 21 dicembre 2018

A S.E. Mons. Giovann D'Alise
Vescovo Diocesi di Caserta

Al Vicario Generale
della Diocesi di Caserta
Mons. Gianni Vella

All' Economo della Diocesi di Caserta
Diac. Don Elpidio Pellino

A tutte le Parrocchie
della Diocesi di Caserta

Fatturazione Elettronica Chiarimenti

Dal primo gennaio 2019 entra in vigore il sistema della Fatturazione Elettronica disciplinato dall'art. 1 del Dlgs. n. 127/2015.

L'operatore IVA che esercita attività commerciale, attività di servizi o professionale è obbligato ad emettere la fattura elettronica non solo verso i medesimi operatori (B2B business to business) ma anche quando intrattiene rapporti con **i consumatori finali (B2C business to consumer)**.

L'Ente Parrocchia, così come la Diocesi di Caserta, (genericamente definiti nella legislazione vigente "Enti Non Commerciali") non sono operatori Iva e sono trattati, nel panorama fiscale, alla stregua di un consumatore finale privato (consumer). Ovviamente, questo vale nella diffusa ipotesi in cui l'Ente non Commerciale non eserciti (parallelamente alla attività istituzionale) anche una attività commerciale.

Invece, nell'ipotesi opposta, l'E.n.C. che svolge oltre alla attività istituzionale anche attività commerciale (ad esempio ricettivo- alberghiera) dovrà avere, per questa attività di natura commerciale, una contabilità separata ed (unicamente) per essa dovrà emettere fattura elettronica in quanto operatore Iva.

Quindi, l'operatore IVA, obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C), dovrà consegnare agli stessi "consumer" anche una copia della fattura elettronica emessa: la consegna potrà avvenire (come accade oggi) in formato cartaceo oppure in formato analogico tramite semplice e-mail (e ciò secondo gli accordi presi fra le parti). L'E.n.C (consumer) potrà anche fornire la Pec al proprio fornitore, per la ricezione della fattura elettronica a mezzo Posta Elettronica Certificata, ma questa è una scelta, **non un obbligo** ed a fronte di questa scelta non nasce in ogni caso, per l'Ente Parrocchia (non operatore Iva), alcun obbligo di conservazione elettronica del documento fiscale. (Provvedimento 89757 A.E. 30/04/2018)

Infine, considerando che il fornitore-operatore Iva trasmette al sistema denominato "S.d.I." (leggasi Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) la fattura elettronica, il destinatario della stessa, che sia consumer o business, troverà sempre il documento fiscale elettronico all'interno dell'apposita area privata di Fisco on Line dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente Parrocchia, ad esempio, avrà dal proprio fornitore una copia cartacea della fattura (come accade oggi) e la stessa fattura è contestualmente memorizzata elettronicamente nella propria area privata dell'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi, consiglio vivamente ciascun legale rappresentante dell'Ente Parrocchia di dotarsi delle credenziali di Fisco on Line, affinché le stesse siano da supporto ad una corretta gestione dei documenti fiscali da registrare nella contabilità parrocchiale, ribadendo che è una facoltà non un obbligo quella di accedere all'area privata dell'Agenzia delle Entrate.

Dott. Massimo Tagliafiero
Consigliere del
Consiglio diocesano per gli Affari Economici

